



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Of Counsel

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589

Borgo San Lorenzo, 09/01/2025

Alla Clientela in indirizzo.

Oggetto: **NOVITA' COLLEGATO LAVORO 2025**

Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), **che entrerà in vigore dal 12 gennaio**, ha già trovato una prima valutazione (tra l'altro secondo noi ancora non sufficiente a superare vari elementi di criticità) da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 9740 del 30 dicembre 2024.

1. Cassa integrazione e attività lavorativa

Cambiano le regole di compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi percepisce trattamenti di integrazione salariale: dal 12 gennaio 2025 il lavoratore che svolge attività di **lavoro subordinato** o di **lavoro autonomo** durante il periodo di integrazione salariale perde il diritto a percepire l'indennità unicamente per le giornate di lavoro effettuate.

La **decadenza** dal diritto al **trattamento di integrazione salariale** resta prevista quindi soltanto nel caso in cui il lavoratore non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento di una nuova attività.

Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro obbligatorie in caso di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali sono considerate valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione e dunque preservano dal rischio di decadenza.

2. Somministrazione di lavoro

In materia di somministrazione di lavoro viene soppressa la possibilità di non computare, nella durata massima dei **contratti a tempo determinato**, i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia per il Lavoro e poi somministrati a termine. Questa disposizione introdotta nel periodo post pandemico al fine di incentivare la ripresa era prevista sino al 30 giugno 2025.

Inoltre, si prevede che **non rientrino nei limiti quantitativi** di utilizzo dei lavoratori in somministrazione a termine i **soggetti assunti**:



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Of Counsel

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589

- nella fase di **avvio di nuove attività**, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
- da imprese **start-up innovative** per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società;
- per lo svolgimento delle attività stagionali;
- per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;
- per sostituzione di lavoratori assenti;
- aventi **età superiore a 50 anni**.

Inoltre, non rientrano nei limiti di utilizzo anche i seguenti soggetti:

- assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

La terza modifica prevista in materia riguarda il fatto che nei contratti di somministrazione a termine **non è obbligatoria la causale**, anche quando il contratto abbia una **durata superiore ai 12 mesi**, qualora il lavoratore somministrato sia:

- un disoccupato che gode da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di un ammortizzatore sociale;
- un lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato.

E' utile ricordare che si definiscono **lavoratori svantaggiati** i soggetti:

- privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- con un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- abbiano superato i 50 anni di età;
- vivano soli con una o più persone a carico;



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Of Counsel

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589

- siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di **disparità uomo-donna** che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Sono ritenuti invece **lavoratori molto svantaggiati** coloro che sono:

- privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito;
- privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito e appartengono alla categoria dei lavoratori svantaggiati.

3. Individuazione delle attività stagionali

Il testo di legge contiene una norma di interpretazione autentica riguardo le **esclusioni** alla regola dello “**stop and go**”: sono considerate **attività stagionali**, e come tali escluse dalla regola che prevede l'obbligo di una vacanza contrattuale tra due contratti a termine:

- le attività stagionali indicate dal D.P.R. n. 1525 del 1963,
- le attività organizzate per fare fronte ad una **intensificazione dell'attività lavorativa** in determinati periodi dell'anno, nonché a **esigenze tecnico produttive** o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data del 12 gennaio 2025, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

3. Durata del periodo di prova nei contratti a termine

Viene inserito un limite di durata della prova nei rapporti di lavoro a termine. Qualora sia instaurato un **contratto di lavoro a tempo determinato** che preveda un periodo di prova, la durata di tale periodo dovrà essere stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Of Counsel

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589

Vengono previsti anche un **limite minimo** e un limite **massimo** (da notare che tale limite risulta superiore al semplice calcolo matematico, ci dirà qualcosa in proposito la circolare ministeriale) in base alla durata del contratto di lavoro:

- nei rapporti fino a 6 mesi la durata minima è pari a 2 giorni e quella massima a 15 giorni;
- nei rapporti di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi: il periodo di prova non può durare più di 30 giorni.

Nei rapporti di durata pari ad almeno 12 mesi, si applica il periodo di prova previsto dal CCNL per i contratti a tempo indeterminato.

Resta vietata la reiterazione del periodo di prova per lo svolgimento delle stesse mansioni.

4. Lavoro agile

Viene fissato il termine per le **comunicazioni obbligatorie** in materia di lavoro agile, prima non individuato espressamente dalla legge ma dalla prassi ministeriale. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile **entro 5 giorni** dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successive alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

5. Unico contratto di apprendistato duale

Viene previsto che, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di **specializzazione tecnica** superiore attraverso l'apprendistato di primo livello è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

- **apprendistato professionalizzante**, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva;
- **apprendistato di alta formazione e di ricerca** e per la formazione professionale regionale, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Of Counsel

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589

6. Dimissioni di fatto

L'Ispettorato del Lavoro, nella stessa nota n. 9740 del 2024, **si è riservato di fornire indicazioni dettagliate** rispetto alle attività di verifica poste dal legislatore in capo agli Ispettorati territoriali del lavoro, con riferimento alla veridicità della comunicazione effettuata dai datori di lavoro concernente l'**assenza ingiustificata del lavoratore**.

In caso di assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal **CCNL** o, in mancanza di previsione contrattuale, per un **periodo superiore a 15 giorni** il datore di lavoro può:

- trasmettere adeguata comunicazione all'Ispettorato territoriale del Lavoro che ha facoltà di effettuare accertamenti;
- considerare il rapporto risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di applicare la procedura telematica.

Il lavoratore può dimostrare l'impossibilità di comunicare il motivo dell'assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

Le dimissioni per fatti concludenti comportano:

- a) l'**esclusione** del datore di lavoro dall'obbligo di **versare il contributo NASpl**;
- b) la facoltà per il datore di lavoro di trattenere dalle competenze di fine rapporto l'indennità di mancato preavviso;
- c) l'impossibilità per il lavoratore di fruire della NASpl.

7. Conciliazione in materia di lavoro

La possibilità di ricorrere a strumenti di comunicazione da remoto è estesa anche ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile che potranno svolgersi in **modalità telematica** e mediante **collegamenti audiovisivi**.

A tal fine è necessaria però l'emanazione di un decreto interministeriale che dovrà dettare le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Of Counsel

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589

8. Contratti Misti

Il Collegato Lavoro introduce la nuova ipotesi di rapporti di lavoro ibridi a causa mista, ovvero la possibilità per i datori di lavoro con più di 250 dipendenti di stipulare contestualmente con uno stesso soggetto due diverse tipologie di contratti di lavoro:

- un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e part-time tra il 40 e il 50% rispetto all'orario previsto dal contratto collettivo applicato;
- un rapporto autonomo a partita IVA certificato ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 276/2003, con beneficio del regime fiscale forfettario per il reddito autonomo.

Tale regime è consentito:

- ai professionisti iscritti ad albi o repertori professionali;
- ai lavoratori non iscritti ad albi o repertori, se previsto da specifici "contratti di prossimità" ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 138/2011.

Si precisa che tra i due contratti di lavoro non deve esserci alcuna sovrapposizione con riferimento all'oggetto della prestazione, alle modalità di esecuzione della stessa, nonché all'orario e alle giornate di lavoro.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo con l'occasione distinti saluti.

Studio Pini & Associati



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale